

IL PRESIDENTE

IN QUALITA' DI COMMISSARIO DELEGATO

AI SENSI DELL'ART. 1 COMMA 2 DEL D.L.N. 74/2012  
CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA LEGGE N. 122/2012

## Ordinanza n. 16 del 15 Febbraio 2013

INTERVENTI PROVVISORIALI INDIFFERIBILI ED URGENTI DI MESSA IN SICUREZZA FINALIZZATI A MITIGARE LE CONSEGUENZE DEGLI EVENTI SISMICI DEL 20 E DEL 29 MAGGIO 2012, RICHIESTI DAI COMUNI, RECEPITI DALLE PERTINENTI PROVINCE E TRASMESSI AL COMMISSARIO DELEGATO, AI SENSI DELL'ORDINANZA COMMISSARIALE N. 17 DEL 2 AGOSTO 2012. RIMODULAZIONE E MODIFICA DEL PROGRAMMA DEGLI INTERVENTI DELLE ORDINANZE N. 27 DEL 23 AGOSTO 2012, N. 37 DEL 10 SETTEMBRE 2012, N. 55 DEL 10 OTTOBRE 2012, N. 90 DEL 14 DICEMBRE 2012 E N.9 DEL 12 FEBBRAIO 2013-

Il Presidente

VISTO il D.L. 6 giugno 2012, n. 74 "Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici che hanno interessato il territorio delle province di Bologna, Modena, Ferrara, Mantova, Reggio Emilia e Rovigo, il 20 e il 29 maggio 2012", convertito con modificazioni dalla Legge n. 122 del 1° agosto 2012, pubblicata nella G.U. n. 180 del 3 agosto 2012, con cui lo scrivente è stato nominato Commissario delegato per il superamento dello stato di emergenza, ovvero per la ricostruzione, l'assistenza alle popolazioni e la ripresa economica nei territori colpiti dagli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012;

VISTI:

- la delibera del Consiglio dei Ministri del 22 maggio 2012, con la quale è stato dichiarato lo stato di emergenza, per la durata di 60 giorni, ovvero fino al 21 luglio 2012, in conseguenza dell'evento sismico del 20 maggio 2012 che ha colpito il territorio delle province di Bologna, Modena, Ferrara e Mantova;
- l'ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile (OCDPC) n. 1 del 22 maggio 2012, adottata ai sensi della delibera del Consiglio dei Ministri del 22 maggio 2012, con la quale l'ambito delle iniziative d'urgenza per fronteggiare la fase di prima emergenza è stato circoscritto agli interventi di soccorso e assistenza alla popolazione e agli interventi provvisori urgenti, finanziabili con le risorse di cui all'art. 7 dell'ordinanza medesima;

- la delibera del Consiglio dei Ministri del 30 maggio 2012, con la quale è stato dichiarato lo stato di emergenza per la durata di 60 giorni ovvero fino al 29 luglio 2012 in conseguenza dell'evento sismico del 29 di maggio 2012 che ha colpito, oltre alle province sopra indicate, la province di Reggio Emilia e Rovigo;
- l'ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile (OCDPC) n. 3 del 2 giugno 2012, adottata ai sensi della delibera del Consiglio dei Ministri del 30 maggio 2012, con la quale, ai fini del soccorso e dell'assistenza alla popolazione nonché della realizzazione degli interventi provvisori urgenti, è stata istituita in loco, ovvero presso l'Agenzia regionale di protezione civile, la Direzione Comando e Controllo (DI.COMA.C), quale organismo di coordinamento delle componenti e delle strutture operative del Servizio nazionale della protezione civile, a supporto delle attività del Capo del Dipartimento della Protezione Civile;
- l'art. 1, comma 4, dell'OCDPC n. 3/2012, ai sensi del quale la DI.COMA.C, relativamente al territorio della Regione Emilia Romagna, è stata autorizzata ad operare per il tramite delle strutture della Regione, costituenti parte integrante della DI.COMA.C stessa;

EVIDENZIATO che con D.L. n. 74/2012, convertito, con modificazioni, in L. 122/2012, lo stato di emergenza è stato prorogato fino al 31 maggio 2013;

EVIDENZIATO che il Capo del Dipartimento della Protezione Civile, con nota prot. n. /TEREM/0049883 del 12 luglio 2012, ha segnalato ai Presidenti delle Regioni Emilia Romagna, Lombardia e Veneto che, non essendo state previste risorse finanziarie aggiuntive, rispetto a quelle di cui al citato art. 7 dell'OCDPC n. 3/2012, la DI.COMA.C. non potrà autorizzare nuove spese per gli interventi provvisori urgenti pervenuti a partire dal 13 luglio 2012 e nel contempo propone che la valutazione e l'eventuale autorizzazione di spesa, sia ricompresa nell'ambito della gestione commissariale;

EVIDENZIATO altresì, che il capo del Dipartimento della Protezione Civile con nota prot. n. /TEREM/0039784 del 12 giugno 2012 "Indicazioni operative ed attuative delle ordinanze del Capo Dipartimento della Protezione Civile (OCDPC N.1/2012 e OCDPC N. 3/2012)", precisa, per quanto qui rileva, che:

- gli interventi provvisori urgenti, di cui all'art. 1, comma 5, dell'OCDPC n. 1/2012 e all'art. 1, comma 9, dell'OCDPC n. 3/2012, riguardano strutture e infrastrutture pericolanti e sono finalizzati: alla salvaguardia della pubblica incolumità; all'immediato rientro della popolazione colpita nella propria abitazione, non fruibile per rischio indotto da dette strutture e infrastrutture; a rimuovere le cause che pregiudicano le operazioni di soccorso ed assistenza alla popolazione;

EVIDENZIATO che con Ordinanza n. 27 del 23 agosto 2012 sono stati integrati i precedenti criteri di ammissibilità per gli interventi provvisori indifferibili ed urgenti di messa in sicurezza, con i seguenti ulteriori criteri comprendenti:

- il ripristino urgente della funzionalità dei servizi pubblici essenziali compromessa dagli eventi sismici in parola;

- interventi atti ad evitare la compromissione irreversibile di un bene pubblico o di fruizione pubblica, tenuto conto anche della funzione sociale del bene stesso;
- interventi atti a salvaguardare il valore intrinseco del bene, tenuto conto anche della funzione sociale del bene stesso;

VISTA l'ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile (OCDPC) n. 15 del 1° agosto 2012, recante: "Ulteriori disposizioni urgenti relative agli eventi sismici che hanno colpito il territorio delle province di Bologna, Modena, Ferrara, Reggio Emilia, Mantova e Rovigo nel mese di maggio 2012";

RICHIAMATA la nota prot. n. PC/2012/EMG0368 del 28 luglio 2012 con cui, in anticipazione dell'ordinanza n. 15/2012 del Capo Dipartimento della Protezione Civile, l'Assessore alla sicurezza territoriale, Difesa del suolo e della costa. Protezione civile della Regione Emilia-Romagna ha fornito alcune preliminari indicazioni organizzative ed in particolare, per le opere provvisorie ed urgenti, ha stabilito che i Comuni formulano le richieste di autorizzazione alla spesa, utilizzando il modulo allegato n. 3 alla nota del CDPC prot. n. /TEREM/0039784 del 12 giugno 2012 come modificato dalla richiamata nota assessorile;

VISTA l'Ordinanza Commissariale n. 17 del 2 agosto 2012: "Disposizioni in merito alla prosecuzione delle attività di assistenza alla popolazione da parte del Commissario delegato ex D.L. 74 a seguito della cessazione delle funzioni svolte dalla DICOMAC " nella quale si dispone che:

- l'Agenzia Regionale di Protezione Civile assicura, con decorrenza dal 3 agosto 2012, a supporto dell'azione commissariale, in stretto raccordo ed avvalendosi del supporto delle Direzioni regionali competenti, le funzioni e le attività della Direzione di Comando e controllo istituita ai sensi dell'OCDPC n. 3/2012 ed, in particolare le funzioni di Coordinamento, Assistenza alla popolazione, Rilievo dell'agibilità e del danno, Tecnica di valutazione, Logistica, Volontariato, Sanità e sociale, Autorizzazioni di spesa;
- per le opere provvisorie ed urgenti stabilisce, confermando quanto già disposto dalla richiamata nota assessorile prot. PC/2012/EMG0368 del 28/7/2012, che l'organismo di coordinamento istituito da ciascuna Provincia interessata, effettuata l'istruttoria delle richieste di autorizzazione alla spesa pervenute dai Comuni interessati, ne inoltra l'esito all'Agenzia regionale di protezione civile che provvede a completare l'attività istruttoria per i conseguenti provvedimenti autorizzativi del Commissario delegato;

EVIDENZIATO che la compilazione del modulo allegato n. 3 alla nota del CDPC prot. n. /TEREM/0039784 del 12 giugno 2012, come modificato dalla nota assessorile prot. n. PC/2012/EMG0368 del 28/7/2012, richiede l'esplicita individuazione dell'evento sismico di riferimento tra quello del 20 e del 29 maggio 2012, a conferma del nesso di causalità tra gli interventi provvisori e gli eventi sismici;

VISTE:

- la Ordinanza Commissariale n. 18 del 3 agosto 2012: "Interventi provvisori indifferibili ed urgenti valutati autorizzabili dalla Direzione Comando Controllo (DI.COMA.C.), quale organismo preposto dal Dipartimento nazionale della

protezione civile, ai sensi delle ordinanze n. 1 e n. 3 rispettivamente del 22 maggio 2012 e del 22 giugno 2012" nella quale si autorizza la realizzazione di n. 87 interventi per complessivi € 1.693.547,16 (così come modificato dalle Ordinanze Commissariali n. 55 del 10 ottobre 2012 e n. 9 del 12 febbraio 2013);

- la Ordinanza Commissariale n. 20 del 7 agosto 2012 "Interventi provvisionali urgenti delle opere idrauliche di bonifica e di difesa suolo finalizzati alla salvaguardia della pubblica incolumità" nella quale si autorizza la realizzazione di n. 49 interventi per complessivi € 8.727.900,00 (così come risultanti dal combinato disposto con la Ordinanza Commissariale n. 47 del 25 settembre 2012);
- la Ordinanza Commissariale n. 27 del 23 agosto 2012: "Interventi provvisionali indifferibili ed urgenti di messa in sicurezza finalizzati a mitigare le conseguenze degli eventi sismici del 20 e del 29 maggio 2012, richiesti dai comuni, recepiti dalle pertinenti Province e trasmessi al Commissario Delegato, ai sensi dell'Ordinanza Commissariale n. 17 del 2 agosto 2012" nella quale si autorizza la realizzazione di n. 175 interventi per complessivi € 4.121.179,03;
- la Ordinanza Commissariale n. 37 del 10 settembre 2012 "Interventi provvisionali indifferibili ed urgenti di messa in sicurezza finalizzati a mitigare le conseguenze degli eventi sismici del 20 e del 29 maggio 2012, richiesti dai comuni, recepiti dalle pertinenti Province e trasmessi al Commissario Delegato, ai sensi dell'Ordinanza Commissariale n. 17 del 2 agosto 2012" nella quale si autorizza la realizzazione di n. 124 interventi per complessivi € 4.864.045,09 (così come modificato dalle Ordinanze Commissariali n. 55 del 10 ottobre 2012, n. 71 del 13 novembre 2012 e n. 90 del 14 dicembre 2012);
- la Ordinanza Commissariale n. 47 del 25 settembre 2012 "Interventi provvisionali urgenti delle opere idrauliche di bonifica e di difesa suolo finalizzati alla salvaguardia della pubblica incolumità. Ordinanza n. 20 del 7 agosto 2012 – Rimodulazione del programma degli interventi ed integrazioni e parziali modifiche alle disposizioni attuative" nella quale si integrano e rimodulano una parte degli interventi previsti nella sopracitata Ordinanza Commissariale n. 20 del 7 agosto 2012;
- la Ordinanza Commissariale n. 55 del 10 ottobre 2012 "Interventi provvisionali indifferibili ed urgenti di messa in sicurezza finalizzati a mitigare le conseguenze degli eventi sismici del 20 e del 29 maggio 2012, richiesti dai comuni, recepiti dalle pertinenti Province e trasmessi al Commissario Delegato, ai sensi dell'Ordinanza Commissariale n. 17 del 2 agosto 2012. Rimodulazione del programma degli interventi ordinanza n.18 del 3 agosto 2012 e n.37 del 10 settembre 2012" nella quale si autorizza la realizzazione di n. 124 interventi per complessivi € 3.073.695,73 (così come modificato dalla Ordinanza Commissariale n. 9 del 12 febbraio 2013);
- la Ordinanza Commissariale n. 71 del 13 novembre 2012 "Interventi provvisionali indifferibili ed urgenti di messa in sicurezza finalizzati a mitigare le conseguenze degli eventi sismici del 20 e del 29 maggio 2012, richiesti dai comuni, recepiti dalle pertinenti Province e trasmessi al Commissario Delegato, ai sensi dell'Ordinanza Commissariale n. 17 del 2 agosto 2012. Rimodulazione

del programma degli interventi ordinanza n. 37 del 10 settembre 2012 e modifica degli interventi ordinanza n. 20 del 7 agosto 2012" nella quale si autorizza la realizzazione di n. 82 interventi per complessivi € 7.649.311,36; (così come modificato dalla Ordinanza Commissariale n. 90 del 14 dicembre 2012)

- la Ordinanza Commissariale n. 90 del 14 dicembre 2012 "Interventi provvisori indifferibili ed urgenti di messa in sicurezza finalizzati a mitigare le conseguenze degli eventi sismici del 20 e del 29 maggio 2012, richiesti dai comuni, recepiti dalle pertinenti Province e trasmessi al Commissario Delegato, ai sensi dell'Ordinanza Commissariale n. 17 del 2 agosto 2012. Rimodulazione del programma degli interventi ordinanza n. 37 del 10 settembre 2012 e modifica degli interventi ordinanza n. 71 del 13 novembre 2012" nella quale si autorizza la realizzazione di n. 83 interventi per complessivi € 14.186.236,61 (così come modificato dalle Ordinanze Commissariali n. 2 del 15 gennaio 2013 e n. 3 del 23 gennaio 2013);
- la Ordinanza Commissariale n. 2 del 15 gennaio 2013 "Interventi provvisori indifferibili ed urgenti di messa in sicurezza finalizzati a mitigare le conseguenze degli eventi sismici del 20 e del 29 maggio 2012, richiesti dai comuni, recepiti dalle pertinenti Province e trasmessi al Commissario Delegato, ai sensi dell'Ordinanza Commissariale n. 17 del 2 agosto 2012. Rimodulazione del programma degli interventi dell'ordinanza n. 90 del 14 dicembre 2012" nella quale si autorizza la realizzazione di n. 83 interventi per complessivi € 31.606.626,22 (così come modificato dalle Ordinanze Commissariali n. 3 del 23 gennaio 2013 e n. 9 del 12 febbraio 2013);
- la Ordinanza Commissariale n. 9 del 12 febbraio 2013 "Interventi provvisori indifferibili ed urgenti di messa in sicurezza finalizzati a mitigare le conseguenze degli eventi sismici del 20 e del 29 maggio 2012, richiesti dai comuni, recepiti dalle pertinenti province e trasmessi al Commissario Delegato, ai sensi dell'Ordinanza Commissariale n. 17 del 2 agosto 2012. Rimodulazione e modifica del programma degli interventi delle ordinanze n. 18 del 03 agosto 2012, n. 55 del 10 ottobre 2012 e n. 2 del 15 gennaio 2013" nella quale si autorizza la realizzazione di n. 180 interventi per complessivi € 44.901.227,86;

VISTA INOLTRE:

- la Ordinanza Commissariale n. 82 del 23 novembre 2012 "Disposizioni relative alla rendicontazione della spesa ed alla erogazione delle somme spettanti per gli interventi provvisori e di messa in sicurezza urgenti di cui alle ordinanze commissariali n. 18/2012, 20/2012, 27/2012, 37/2012, 47/2012, 55/2012 e 71/2012. Ricognizione degli interventi e delle disposizioni procedurali ivi previste, come integrate e modificate dalla presente ordinanza";

RICHIAMATO in particolare, il penultimo paragrafo del punto 8 "Modalità di erogazione agli enti attuatori delle somme spettanti e di rendicontazione della spesa" della Ordinanza Commissariale n. 82 del 23 novembre 2012 che recita: "E' onere del soggetto attuatore dichiarare, tra l'altro, in sede di dichiarazione sostitutiva tramite l'applicazione web "Tempo reale", che le spese documentate non sono coperte da altre fonti di finanziamento pubblico e privato. E' onere, altresì, del soggetto attuatore

dichiarare se il bene danneggiato è coperto da polizza assicurativa. In caso di copertura assicurativa, la somma spettante, nei limiti del finanziamento autorizzato con provvedimento commissariale, è liquidata al netto dell'indennizzo assicurativo ai sensi dell'art. 3, comma 1, del D.L. n. 74/2012 convertito, con modificazioni, dalla L. n.122/2012”;

DATO ATTO che per gli interventi provvisori di messa in sicurezza di cui all'allegato 1 delle ordinanze n. 90/2012, 2/2013, 3/2013, 9/2013, della presente ordinanza e di tutte le ordinanze menzionate nella ordinanza commissariale n. 82 del 23 novembre 2012, per i quali ricorrono gli obblighi delle verifiche di sicurezza di cui all'art. 3 del D.L. n. 74/2012 convertito, con modificazioni, dalla L. n.122/2012, gli enti attuatori sono tenuti ad adottare appositi interventi finalizzati a risolvere adeguatamente le eventuali carenze strutturali riscontrate dalle citate verifiche;

PRESO ATTO delle istruttorie condotte dalle Provincie/CCP che attestano la rispondenza delle opere a fattispecie e requisiti vigenti, nonché per indicazione della spesa massima ritenuta autorizzabile, per gli interventi indifferibili e urgenti di messa in sicurezza trasmesse dai Comuni, a supporto dell'azione del Commissario delegato ai sensi dell'Ordinanza Commissariale n. 17 del 2 agosto 2012, avendo a riferimento sia i criteri di cui alla nota del Capo del Dipartimento della Protezione Civile prot. n. /TEREM/0039784 del 12 giugno 2012 sia gli ulteriori criteri di ammissibilità di cui alla Ordinanza Commissariale n. 27/2012;

PRESO ATTO che, stante la necessità di autorizzare in via speditiva la spesa per la esecuzione degli interventi provvisori di cui all'All. 1, parte integrante e sostanziale della presente ordinanza commissariale, la congruità economica degli interventi in parola viene attestata dagli enti attuatori preliminarmente all'affidamento dei lavori;

RITENUTO pertanto necessario autorizzare la spesa degli interventi in parola, subordinando l'attuazione degli stessi all'acquisizione di pareri, visti e nulla osta ed atti di assenso comunque denominati, con particolare riguardo al parere della Soprintendenza, ai sensi dell'art. 12 del Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio, D.lgs n. 42/2004, e alle Ordinanze Sindacali concernenti la pubblica incolumità anche per gli edifici privati, dando in ogni caso adeguata informazione alle proprietà;

RITENUTO:

- di specificare l'Ente Attuatore dell'intervento dell'Ordinanza Commissariale n. 9 del 12 febbraio 2013 identificato dal CODICE ID 2020, non specificato per mero errore materiale, in "Comune di Finale Emilia" (MO), conformemente all'All. 3 prot. 116473 del 13/12/2012, acquisita con protocollo PC.2012.23227 del 13/12/2012;
- di modificare l'Ente Attuatore dell'intervento dell'Ordinanza Commissariale n. 90 del 14 dicembre 2012 identificato da CODICE ID 817, assegnato per mero errore materiale alla "Diocesi di Finale Emilia" in vece della "Parrocchia di Finale Emilia" (MO) come da precisazione acquisita agli atti con protocollo PC.2013.0002397 del 14/02/2013;
- di annullare l'intervento identificato dal CODICE ID 911 "Intervento di demolizione parziale di edificio a rischio crollo sulla pubblica via sito in via

Griffona 2, località Fossa e tirantatura della facciata a rischio di ribaltamento sulla pubblica via dell'edificio sito in via Griffona 1" di € 29.024,77, contenuto nell'Ordinanza Commissariale n. 27 del 23 agosto 2012, come da richiesta del CCP di Modena prot. 115962 del 12/12/2012 acquisita con protocollo PC.2013.23155 del 12/12/2012 e di sostituirlo integralmente con l'intervento CODICE ID 2290 "Intervento provvisorio urgente di demolizione dei due edifici di via Griffona n.1-2, località Fossa, a salvaguardia della pubblica incolumità" di € 26.464,62, contenuto nella presente ordinanza;

- di annullare l'intervento identificato dal CODICE ID 1040 "Interventi provvisori urgenti di risoluzione dei collegamenti tra elementi verticali ed orizzontali dell'edificio "Magazzini comunali di Mirandola" (uso magazzino/deposito e manutenzione mezzi e materiali) finalizzati alla gestione delle operazioni di soccorso e assistenza alla popolazione" di € 92.743,12, contenuto nell'Ordinanza Commissariale n. 37 del 10 settembre 2012 come da richiesta del COC di Mirandola prot. 31 del 14/02/2013 acquisita con protocollo PC.2013.2464 del 15/02/2013 e di sostituirlo integralmente con l'intervento ID 2373 "Interventi provvisori urgenti di demolizione di muratura, rimozione e ripristino del controsoffitto in cartongesso sui "Magazzini comunali di Mirandola" siti in via XXV Aprile - zona artigianale - finalizzati alla gestione delle operazioni di soccorso e assistenza alla popolazione." di € 178.984,40, contenuto nella presente ordinanza;
- di annullare l'intervento CODICE ID 1398 per un importo di € 16.417,57 di cui all'allegato 1 dell'Ordinanza Commissariale n. 55/2012 come da precisazione acquisita agli atti con protocollo PC.2013.0002431 del 14/02/2013;

così come indicato nell'allegato 1 della presente ordinanza, di cui costituisce parte integrante e sostanziale

DATO ATTO che a seguito delle modifiche sopra citate, gli oneri finanziari stimati per gli interventi provvisori urgenti autorizzati con la propria ordinanza n. 27/2012 ammontano a 174 interventi per un importo complessivo pari ad € 4.092.154,26 in vece di € 4.121.179,03;

DATO ATTO che a seguito delle modifiche sopra citate, gli oneri finanziari stimati per gli interventi provvisori urgenti autorizzati con la propria ordinanza n. 37/2012 ammontano a 123 interventi per un importo complessivo pari ad € 4.771.301,97 in vece di € 4.864.045,09;

DATO ATTO che a seguito delle modifiche sopra citate, gli oneri finanziari stimati per gli interventi provvisori urgenti autorizzati con la propria ordinanza n. 55/2012 ammontano a 123 interventi per un importo complessivo pari ad € 3.057.278,16 in vece di € 3.073.695,73;

DATO ATTO, altresì, che:

- gli interventi di cui all'allegato 1, parte integrante e sostanziale della presente ordinanza, come descritti nelle rispettive schede di dettaglio conservate agli atti dell'Agenzia regionale di Protezione Civile, rispondono alle finalità e

criteri indicati in precedenza e che è necessario provvedere urgentemente alla loro esecuzione;

- gli interventi sono stati ritenuti autorizzabili dalla Agenzia regionale di Protezione Civile, di cui al punto precedente a seguito della relativa istruttoria speditiva;
- gli interventi relativi all'attività di demolizione, rimozione, trasporto all'impianto di prima destinazione, selezione e trattamento dei materiali, trasporto alla destinazione finale delle macerie e dei connessi materiali derivanti dalle lavorazioni, saranno attuati ai sensi del D.L. n. 74 del 2012 convertito con L. n. 122 del 2012, della circolare n. 2 del 16-06-2012, del OCD n. 34 del 3-9-2012 e del OCD n. 79 del 21-11-2012;

VERIFICATO che il fabbisogno complessivo risultante dalle previsioni di spesa per i 311 interventi elencati nell'allegato 1 ammonta ad € 20.041.305,68;

RITENUTO, pertanto, di assicurare la copertura finanziaria degli interventi provvisoriamente indifferibili e urgenti di messa in sicurezza di cui al predetto allegato 1, a valere sulle risorse provenienti dal Fondo per la ricostruzione di cui all'art. 2, comma 1, del D.L. n. 74/2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 122/2012;

VISTO l'art. 27, comma 1, della legge 24 novembre 2000, n. 340 e successive modifiche ed integrazioni ai sensi del quale i provvedimenti commissariali divengono efficaci decorso il termine di 7 giorni per l'esercizio del controllo preventivo di legittimità da parte della Corte dei Conti, e possono essere dichiarati provvisoriamente efficaci con motivazione espressa dell'organo emanante;

RITENUTO, pertanto, necessario dichiarare il presente provvedimento provvisoriamente efficace ai sensi dell'art. 27, comma 1, della legge n. 340/2000, considerate le finalità cui rispondono gli interventi di cui all'allegato 1 che impongono di procedere in via d'urgenza;

VISTI:

- la legge 24 febbraio 1992, n. 225 "Istituzione del Servizio nazionale di protezione civile" e successive modifiche ed integrazioni;
- il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59";
- il decreto legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401 "Disposizioni urgenti per assicurare il coordinamento operativo delle strutture preposte alle attività di protezione civile e per migliorare le strutture logistiche nel settore della difesa civile";
- la legge regionale 7 febbraio 2005, n. 1 "Norme in materia di protezione civile e volontariato. Istituzione dell'Agenzia regionale di protezione civile";
- il decreto legge 15 maggio 2012, n. 59 "Disposizioni urgenti per il riordino della protezione civile", convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2012, n. 100;
- il decreto legge 6 giugno 2012, n. 74 "Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici che hanno interessato il territorio delle



province di Bologna, Modena, Ferrara, Mantova, Reggio Emilia e Rovigo , il 20 e il 29 maggio 2012" convertito con modificazioni dalla legge n. 122 del 1° agosto 2012;

#### DISPONE

1. di autorizzare per le ragioni indicate nelle premesse i 311 interventi provvisionali indifferibili e urgenti di messa in sicurezza e la conseguente spesa per ciascuno prevista, descritti nell'elenco di cui all'allegato 1 parte integrante e sostanziale del presente atto, e di incaricare quali enti attuatori per la loro realizzazione i soggetti indicati a fianco di ciascun intervento;
2. di finanziare i conseguenti oneri stimati in complessivi € 20.041.305,68 nei limiti e secondo i criteri previsti nei punti successivi, a valere sulle risorse provenienti dal Fondo per la ricostruzione di cui all'art. 2, comma 1, del D.L. n. 74/2012, convertito con modificazioni dalla legge n. 122/2012;
3. di stabilire che, stante la necessità di autorizzare in via speditiva la spesa per la esecuzione degli interventi provvisionali di cui all'All. 1, parte integrante e sostanziale della presente ordinanza commissariale, la congruità economica degli interventi in parola viene attestata dagli enti attuatori preliminarmente all'affidamento dei lavori;
4. di autorizzare la spesa degli interventi in parola, subordinando l'attuazione degli stessi all'acquisizione di pareri, visti e nulla osta ed atti di assenso comunque denominati, con particolare riguardo alla autorizzazione ai sensi dell'art. 12 del Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio, D.lgs n. 42/2004, rilasciata dalla Direzione Regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici dell'Emilia Romagna, e alle Ordinanze Sindacali concernenti la pubblica incolumità, anche per gli edifici privati dando in ogni caso adeguata informazione alle proprietà;
5. di stabilire che eventuali oneri finanziari aggiuntivi rispetto all'importo della spesa stimata e prevista in corrispondenza di ciascun intervento di cui all'allegato 1, parte integrante e sostanziale del presente atto, saranno a carico degli enti attuatori;
6. di stabilire che agli interventi finanziati con le ordinanze 90/2012, 2/2013, 3/2013, 9/2013 e con la presente ordinanza, si applicano le procedure indicate nella propria ordinanza n. 82 del 23 novembre 2012;
7. di stabilire che agli interventi provvisionali di messa in sicurezza di cui all'allegato 1 delle ordinanze 90/2012, 2/2013, 3/2013, 9/2013, con la presente ordinanza e di tutte le ordinanze menzionate nella ordinanza commissariale n. 82 del 23 novembre 2012, per i quali ricorrono gli obblighi delle verifiche di sicurezza di cui all'art. 3 del D.L. n. 74/2012 convertito, con modificazioni, dalla L. n.122/2012, gli enti attuatori devono provvedere alla

esecuzione di appositi interventi finalizzati a risolvere adeguatamente le eventuali carenze strutturali riscontrate dalle citate verifiche di sicurezza;

8. di specificare l'Ente Attuatore dell'intervento dell'Ordinanza Commissariale n. 9 del 12 febbraio 2013 identificato dal CODICE ID 2020, non specificato per mero errore materiale, in "Comune di Finale Emilia" (MO), conformemente all'All.3 prot. 116473 del 13/12/2012, acquisita con protocollo PC.2012.23227 del 13/12/2012;
9. di modificare l'Ente Attuatore dell'intervento dell'Ordinanza Commissariale n. 90 del 14 dicembre 2012 identificato da ID 817, assegnato per mero errore materiale alla "Diocesi di Finale Emilia" invece della "Parrocchia di Finale Emilia" (MO) come da precisazione acquisita agli atti con protocollo PC.2013.0002397 del 14/02/2013;
10. di annullare l'intervento identificato dal CODICE ID 911 "Intervento di demolizione parziale di edificio a rischio crollo sulla pubblica via sito in via Griffona 2, località Fossa e tirantatura della facciata a rischio di ribaltamento sulla pubblica via dell'edificio sito in via Griffona 1" di € 29.024,77, contenuto nell'Ordinanza Commissariale n. 27 del 23 agosto 2012, come da richiesta del CCP di Modena prot. 115962 del 12/12/2012 acquisita con protocollo PC.2013.23155 del 12/12/2012 e di sostituirlo integralmente con l'intervento CODICE ID 2290 "Intervento provvisorio urgente di demolizione dei due edifici di via Griffona n.1-2, località Fossa, a salvaguardia della pubblica incolumità" di € 26.464,62, contenuto nella presente ordinanza;
11. di annullare l'intervento identificato dal CODICE ID 1040 "Interventi provvisori urgenti di risoluzione dei collegamenti tra elementi verticali ed orizzontali dell'edificio "Magazzini comunali di Mirandola" (uso magazzino/deposito e manutenzione mezzi e materiali) finalizzati alla gestione delle operazioni di soccorso e assistenza alla popolazione" di € 92.743,12, contenuto nell'Ordinanza Commissariale n. 37 del 10 settembre 2012 come da richiesta del COC di Mirandola prot. 31 del 14/02/2013 acquisita con protocollo PC.2013.2464 del 15/02/2013 e di sostituirlo integralmente con l'intervento ID 2373 "Interventi provvisori urgenti di demolizione di muratura, rimozione e ripristino del controsoffitto in cartongesso sui "Magazzini comunali di Mirandola" siti in via XXV Aprile - zona artigianale - finalizzati alla gestione delle operazioni di soccorso e assistenza alla popolazione." di € 178.984,40, contenuto nella presente ordinanza;
12. di annullare l'intervento ID 1398 per un importo di € 16.417,57 di cui all'allegato 1 dell'Ordinanza Commissariale n. 55/2012 come da precisazione acquisita agli atti con protocollo PC.2013.0002431 del 14/02/2013;
13. di rimodulare, a seguito della modifica di cui al punto 10, gli oneri complessivi finanziati con l'Ordinanza Commissariale n. 27/2012 in € 4.092.154,26 a valere sulle risorse provenienti dal Fondo per la ricostruzione di cui all'art. 2, comma 1, del D.L. n. 74/2012, convertito con modificazioni dalla legge n. 122/2012, confermandola in ogni altra sua parte;

14. di rimodulare, a seguito della modifica di cui al punto 11 gli oneri complessivi finanziati con l'Ordinanza Commissariale n. 37/2012 in € 4.771.301,97 a valere sulle risorse provenienti dal Fondo per la ricostruzione di cui all'art. 2, comma 1, del D.L. n. 74/2012, convertito con modificazioni dalla legge n. 122/2012, confermandola in ogni altra sua parte;
15. di rimodulare, a seguito della modifica di cui al punto 12 gli oneri complessivi finanziati con l'Ordinanza Commissariale n. 55/2012 in € 3.057.278,16 a valere sulle risorse provenienti dal Fondo per la ricostruzione di cui all'art. 2, comma 1, del D.L. n. 74/2012, convertito con modificazioni dalla legge n. 122/2012, confermandola in ogni altra sua parte;
16. di stabilire che, per la stima degli oneri finanziari e per il riconoscimento delle Spese Tecniche, gli enti attuatori debbano fare riferimento rispettivamente al Punto "3.Prezzari regionali" ed al Punto "4.Spese generali e tecniche" dell'Allegato 1 alla Ordinanza Commissariale n. 82 del 23 novembre 2012 "Disposizioni relative alla rendicontazione della spesa ed alla erogazione delle somme spettanti per gli interventi provvisori e di messa in sicurezza urgenti di cui alle ordinanze commissariali n. 18/2012, 20/2012, 27/2012, 37/2012, 47/2012, 55/2012 e 71/2012. Ricognizione degli interventi e delle disposizioni procedurali ivi previste, come integrate e modificate dalla presente ordinanza";
17. di dare atto che gli enti attuatori provvederanno ad acquisire su tutti gli interventi gli assenti comunque denominati da rilasciarsi a cura delle amministrazioni pubbliche competenti e di altri soggetti nei casi previsti dalle vigenti normative di settore, anche avvalendosi delle procedure di semplificazione amministrativa previste dal D.L. n. 74/2012, convertito con modificazioni dalla legge n. 122/2012;
18. di stabilire che gli enti pubblici nella veste di stazione appaltante, per la realizzazione degli interventi previsti nella presente ordinanza e in tutte le ordinanze richiamate in premessa, adeguino le proprie azioni a quanto previsto dal codice antimafia D. Lgs 159/2011 e successive modifiche integrazioni, nonché alle Linee Guida antimafia di cui all'articolo 5 -bis, comma 4, del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012, n. 122, recante "Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici che hanno interessato il territorio delle province di Bologna, Modena, Ferrara, Mantova, Reggio Emilia e Rovigo, il 20 e il 29 maggio 2012." (Deliberazione del 15 ottobre 2012), del Ministero dell'Interno Comitato di coordinamento per l'alta sorveglianza delle grandi opere del 09/11/2012 (pubblicato sulla gazzetta ufficiale della repubblica italiana Serie generale n. 262 del 09-11-2012);
19. di stabilire che per la gestione delle macerie e dei rifiuti gli enti attuatori si atterrano a quanto previsto dal D.L. n. 74 del 2012 convertito con L. n. 122 del 2012, dalla circolare n. 2 del 16-06-2012, dalla OCD n. 34 del 3-9-2012 e dal OCD n. 79 del 21-11-2012;

20. di dichiarare la presente ordinanza provvisoriamente efficace ai sensi della L. 24/11/2000, n. 340 e di disporre l'invio alla Corte dei Conti per il controllo preventivo di legittimità ai sensi della L. n. 20/1994;
21. di pubblicare la presente ordinanza nel Bollettino Ufficiale Telematico della Regione Emilia Romagna (BURERT).

Bologna, 15 febbraio 2013

Vasco Errani